

Direzione generale  
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 7

Roma, 6 marzo 2019

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Dirigenti medici con funzioni ricomprese nella II fascia funzionale. Criteri per rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali di cui all'art. 5 del Ccnl 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, movimentazioni nell'arco del quinquennio e interPELLI.

## Quadro normativo

- ⚡ **Accordo 14 aprile 1997**, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996;
- ⚡ **Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici, sottoscritto il 16 febbraio 1999**, in particolare l'art. 39, che ha confermato, tra l'altro, le peculiari norme relative all'attribuzione degli incarichi contenute nell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996;
- ⚡ **Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area VI, biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 21 luglio 2010**, in particolare la separata sezione per i professionisti e Area del personale medico;
- ⚡ **Deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 novembre 2004, n. 69** con cui sono stati approvati i criteri per il rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali di cui all'art. 5 dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, del personale medico di II livello e per movimentazioni dell'arco del quinquennio;
- ⚡ **Deliberazione del Presidente Commissario straordinario Inail 13 marzo 2009, n. 52**, di approvazione dei criteri per la retribuzione di posizione e per la retribuzione degli incarichi a verifica dei Dirigenti medici di II livello;

- /// **Determinazione del Presidente Inail 13 febbraio 2019, n. 46**, con la quale sono stati approvati i criteri per rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali di cui all'art. 5 del Ccnl 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, movimentazioni nell'arco del quinquennio e interPELLI.

## **Premessa**

Gli incarichi quinquennali relativi a funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 5 dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, del personale medico di II livello, così come da ultimo confermate nella disposizione normativa contenuta nell'art. 35 del vigente Ccnl, Area VI, separata sezione Area medica, sottoscritto il 21 luglio 2010.

Il citato art. 5, comma 2, dell'Accordo contiene la disposizione secondo la quale gli enti formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi, che hanno durata quinquennale di cui al successivo comma 4, rinnovabili all'esito positivo della relativa verifica<sup>1</sup>.

Gli incarichi quinquennali, pertanto, possono essere variati<sup>2</sup> a conclusione di detta verifica ovvero dopo un periodo minimo di permanenza di almeno tre anni, sui cinque previsti nella Struttura ove è localizzato l'incarico, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3 e art. 21, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, per la copertura dei settori della Sovrintendenza sanitaria centrale, Sovrintendenze sanitarie regionali<sup>3</sup>, Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali e Centro di riabilitazione motoria di Volterra sono previste specifiche procedure di interpello.

Si espongono, di seguito, i criteri approvati dal Presidente Inail con determinazione 13 febbraio 2019, n. 46.

### **I. Rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali dei Dirigenti medici di II livello che hanno conseguito l'idoneità in esito alla verifica.**

#### **a. Definizione dei parametri.**

Per il rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali di cui all'art. 5, comma 5, dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 Ccnl 11 ottobre 1996, relativi a Dirigenti medici che hanno conseguito l'idoneità in esito alla procedura di verifica a cura dell'apposito Collegio tecnico, si deve tenere conto dei parametri sotto indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

---

<sup>1</sup> Le modalità e i criteri di verifica degli incarichi quinquennali in parola sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella delibera consiliare 27 marzo 2008, n. 92, diffusi con circolare Inail 22 aprile 2008, n. 23.

<sup>2</sup> Delibera consiliare 26 novembre 2004, n. 69, superata dalla determinazione del Presidente Inail 13 febbraio 2019, n. 46.

<sup>3</sup> Delle Direzioni regionali che in base al vigente Modello organizzativo sono classificate di tipologia A, B e C.

1. specifica professionalità e competenza del medico, in relazione all'incarico da assumere<sup>4</sup>;
2. esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto;
3. maggiore anzianità di servizio nella posizione di Dirigente medico di II livello;
4. maggiore anzianità di servizio prestato nella posizione di Dirigente medico di II livello con incarico ricoperto nella medesima Sede;
5. maggiore anzianità di servizio;
6. maggiore anzianità anagrafica;
7. in presenza di dichiarazioni di disponibilità da parte di più medici per un medesimo incarico, sarà privilegiato il medico che già lo ricopre in titolarità e ha espresso opzione per la conferma nell'incarico stesso.

b. Decorrenza nuovi incarichi.

I nuovi incarichi, assunti con provvedimento del Direttore generale, ai fini della loro durata quinquennale, hanno decorrenza retroattiva a partire dalla data di scadenza del precedente quinquennio valutato. La valenza economica resta, invece, correlata alla data di assunzione del nuovo incarico.

Ciò, al fine di garantire la necessaria continuità nello svolgimento degli incarichi in parola, evitando che vi siano periodi – connessi ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di verifica – per i quali verrebbe elusa ogni valutazione.

c. Movimentazioni incarichi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Verranno prese in considerazione le richieste di movimentazione formulate ai sensi dell'art. 3, comma 3, e art. 21, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempreché il posto richiesto risulti vacante e rientri tra quelli di pari valenza economica rispetto a quello occupato.

Qualora più medici, aventi titolo ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siano interessati a ricoprire uno stesso incarico, verrà predisposta apposita graduatoria secondo i medesimi criteri applicabili al personale in servizio a tempo indeterminato<sup>5</sup>.

## **II. Movimentazioni nell'arco del quinquennio**

a. Definizione dei parametri.

---

<sup>4</sup> Dato rilevato dalla scheda di verifica sottoposta alla valutazione del Collegio tecnico, contenente gli incarichi di titolarità e di reggenza (pag. 1), nonché le competenze di ruolo (pag. 3). In particolare, l'incarico di reggenza sull'Area medica richiesta sarà oggetto di valutazione.

<sup>5</sup> Vigente Regolamento per la disciplina della mobilità territoriale relativa al personale Epne.

Per la movimentazione nell'arco del quinquennio, dopo un periodo di permanenza di almeno tre anni<sup>6</sup>, sui cinque previsti nella Struttura ove è localizzato l'incarico, si deve tenere conto dei parametri sotto indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. specifica professionalità e competenza del medico, in relazione all'incarico da assumere<sup>7</sup>;
2. esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto;
3. maggiore anzianità di servizio nella posizione di Dirigente medico di II livello;
4. maggiore anzianità di servizio prestato nella posizione di Dirigente medico di II livello con incarico ricoperto nella medesima Sede;
5. maggiore anzianità di servizio;
6. maggiore anzianità anagrafica.

b. Decorrenza nuovi incarichi.

I nuovi incarichi, assunti con provvedimento del Direttore generale, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta di movimentazione, onde garantire l'uniformità e la completezza dei singoli periodi di valutazione annuale nell'ambito del sistema di valutazione dei risultati, salvo diversa data fissata dall'amministrazione per esigenze organizzative e funzionali delle strutture sanitarie interessate.

c. Movimentazioni ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le richieste di movimentazione formulate ai sensi dell'art. 3, comma 3, e art. 21, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 verranno prese in considerazione anche prima della scadenza del triennio di permanenza presso la Struttura ove è localizzato l'incarico, sempreché il posto richiesto risulti vacante e rientri tra quelli di pari valenza economica rispetto a quello occupato.

Qualora più medici, aventi titolo ai sensi della citata legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, siano interessati a ricoprire uno stesso incarico, si applicheranno le stesse disposizioni previste al Titolo I, lettera c).

L'amministrazione, per esigenze organizzative e funzionali, rilevata la necessità, può procedere all'attivazione di movimentazioni "straordinarie", in deroga ai vincoli temporali previsti, sempre tenuto conto dei suddetti parametri, come indicati nel Titolo II, lettera a).

---

<sup>6</sup> Periodo minimo ritenuto congruo ai fini organizzativi e funzionali dell'Area medica ove è localizzato l'incarico nonché per l'economicità nella gestione amministrativa delle movimentazioni.

<sup>7</sup> Dato rilevato dalla scheda di verifica sottoposta alla valutazione del Collegio tecnico, contenente gli incarichi di titolarità e di reggenza (pag. 1), nonché le competenze di ruolo (pag. 3). In particolare, l'incarico di reggenza sull'Area medica richiesta sarà oggetto di valutazione.

### **III. Interpelli per la copertura dei Settori della Sovrintendenza sanitaria centrale, Sovrintendenze sanitarie regionali, Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali e Centro di riabilitazione motoria di Volterra.**

#### a. Definizione dei parametri.

Per la copertura di incarichi di rilevante entità, per i quali sono richieste specifiche capacità ed esperienza del Dirigente medico di II livello rispetto all'incarico da assumere, quali i settori della Sovrintendenza sanitaria centrale, le Sovrintendenze sanitarie regionali<sup>8</sup>, il Centro protesi di Vigorso di Budrio e le sue filiali, nonché il Centro di riabilitazione motoria di Volterra, la Direzione centrale risorse umane d'intesa con la Sovrintendenza sanitaria centrale procede al reclutamento dei Dirigenti medici di II livello mediante l'attivazione di specifiche procedure di interpello.

Dette procedure saranno definite entro 30 giorni dalla data in cui la Struttura interessata si è resa vacante.

Gli interpelli in parola sono destinati al personale medico di II livello in servizio, titolare di incarico quinquennale.

La Direzione centrale risorse umane, competente ad attivare la specifica procedura di interpello, curerà l'istruttoria delle domande pervenute.

Dei Dirigenti medici interessati, che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti nella nota di interpello, sarà redatto apposito elenco secondo i parametri fissati dal Titolo I, lettera a) da trasmettere alla Sovrintendenza sanitaria centrale.

L'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi in parola avverrà sulla base del parere motivato espresso dal Sovrintendente sanitario centrale di cui terrà conto il Direttore centrale risorse umane nel formulare la proposta definitiva al Direttore generale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

#### b. Decorrenza nuovi incarichi.

I nuovi incarichi, assunti con provvedimento del Direttore generale, hanno decorrenza dalla data fissata dall'amministrazione all'esito della procedura di interpello.

La variazione degli incarichi nell'arco del quinquennio configura continuità nello svolgimento delle funzioni di responsabilità rispetto agli incarichi rivestiti, rinnovabili comunque subordinatamente all'esito favorevole della verifica alla scadenza del quinquennio, di cui all'art. 5, commi 4 e 6, dell'Accordo del 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del Ccnl, sottoscritto l'11 ottobre 1996.

---

<sup>8</sup> Le Sovrintendenze sanitarie regionali delle Direzioni regionali che in base al vigente Modello organizzativo sono classificate di tipologia A, B e C.

**Diffusione**

La presente circolare dovrà essere notificata ai dirigenti medici, con le modalità previste dalla circolare Inail 16 gennaio 1973, n. 3.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello